N. 00144/2018 REG.PROV.CAU.
N. 00223/2018 REG.RIC.



## REPUBBLICA ITALIANA

# Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

### **ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 223 del 2018, proposto da

Manelli Impresa s.r.l. in proprio e quale mandataria del costituendo R.T.I. con Research Consorzio stabile s.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Franco Gagliardi La Gala, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Abate Gimma, n. 94;

#### contro

Azienda sanitaria locale di Bari, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Edvige Trotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell'Avvocatura dell'Ente in Bari, al lungomare Starita n. 6;

## nei confronti

Astaldi s.p.a. in proprio e quale mandataria del costituendo R.T.I. con Guastamacchia s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata

e difesa dall'avvocato Michele Dionigi, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Fornari n. 15/A;

Pessina Costruzioni s.p.a, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Paolo Bello e Maria Cristina Lenoci, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Francesco Paolo Bello in Bari, alla via Arcivescovo Vaccaro n. 45;

# per l'annullamento

# previa sospensione dell'efficacia,

- della delibera del Direttore generale dell'Azienda sanitaria locale della Provincia di Bari (ASL BA) n.2445 del 30 dicembre 2017 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva a favore del R.T.I. Astaldi S.p.A. e Guastamacchia S.p.A. dell'appalto dei "lavori di realizzazione del Nuovo Ospedale del Sud Est Barese Monopoli Fasano";
- nonché, per quanto di ragione, d'ogni altro atto presupposto e connesso menzionato in detta delibera, tra cui, segnatamente, l'aggiudicazione provvisoria, i verbali della Commissione aggiudicatrice, la nota di comunicazione della disposta aggiudicazione emanata dal R.U.P. dell'appalto de quo n.2824 del 4/1/2018 e *in parte qua* (in relazione alle *causae petendi*) del bando e del disciplinare di gara;

nonché per la caducazione del contratto di appalto che *medio tempore* dovesse essere stipulato di seguito a detta aggiudicazione; con richiesta di subentro nell'appalto *de quo* e di risarcimento del danno da riconoscere in misura equitativa dall'On.le Tribunale adito;

- sul ricorso incidentale presentato da ASTALDI S.P.A. il 6 marzo 2018, per l'annullamento previa sospensione:
- a) della deliberazione del Direttore generale della ASL BA n. 2445 del 30/12/2017, nella parte in cui prende atto dell'attribuzione del punteggio e del conseguente

posizionamento in graduatoria del costituendo RTI tra la Soc. Manelli Impresa s.r.l. e il Consorzio Research s.c.a.r.l. nonché nella parte in cui non ne dispone l'esclusione; b) del verbale della seduta pubblica n. 8 del 6.12.2017 di approvazione della graduatoria di gara, nella parte in cui non ha disposto l'esclusione del costituendo RTI tra la Soc. Manelli Impresa s.r.l. e il Consorzio Research s.c.a.r.l. collocandola al terzo posto; c) ove e per quanto occorra, di tutti i verbali di gara, nella parte in cui si sono attribuiti i relativi punteggi di merito tecnico all'RTI Research - Manelli; d) ove necessario delle disposizioni della lex specialis laddove interpretabile nel senso di consentire al RTI Research- Manelli di ottenere i punteggi ad esso attribuiti dalla Commissione, così come contestati con il presente gravame; e) nei limiti dell'interesse, di eventuali atti istruttori non conosciuti; f) nei limiti dell'interesse, di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali; sul ricorso incidentale presentato da PESSINA COSTRUZIONI SPA il 16 marzo 2018, per l'annullamento previa sospensiva: 1) di tutti i 9 verbali di gara (n. 3 riferiti alle sedute pubbliche e n. 6 riferiti alle sedute riservate) in uno alla relazione della Commissione giudicatrice afferente ai punteggi attribuiti alle offerte tecniche di cui al verbale n. 7 del 4.12.2017; 2) ove esistenti, dei provvedimenti di estremi e data non conosciuti, di adozione e di approvazione delle graduatorie provvisoria e definitiva; 3) della deliberazione del Direttore generale n. 2445 del 30.12.2017 (comunicata in data 4.1.2018), con cui l'ASL Bari, facendo propri gli esiti delle operazioni di scrutinio delle offerte, ha disposto l'aggiudicazione definitiva; 4) ove occorra dei verbali (non conosciuti) delle sedute del seggio di gara del 25/26.10.2017 e del 3.11.2017 afferenti all'ammissione dei concorrenti; nonché di ogni altro atto ai predetti comunque connesso, presupposto e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi, in via meramente subordinata e in parte qua, il bando ed il disciplinare di gara, nella parte in cui stabiliscono il criterio di valutazione degli elementi qualitativi e di attribuzione dei relativi punteggi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Astaldi s.p.a., in proprio e quale mandataria del costituendo R.T.I. con Guastamacchia s.p.a., di Pessina costruzioni s.p.a e dell'Azienda sanitaria locale di Bari;

Viste le domande di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti – rispettivamente- impugnati, presentati in via incidentale dalla ricorrente principale e dalle ricorrenti incidentali;

Visto l'art. 55 del codice del processo amministrativo;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2018 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Franco Gagliardi La Gala, per la ricorrente, avv. Vito Aurelio Pappalepore, su delega dell'avv. Edvige Trotta, per l'Azienda sanitaria, avv. Michele Dionigi, per la controinteressata Astaldi, e avv.ti Maria Cristina Lenoci e Francesco Paolo Bello, per la controinteressata Pessina;

Considerato che non emergono —prima facie- profili di criticità tali da porre in discussione la valutazione tecnica globale dei progetti —rispettivamente- collocati al primo e al secondo posto e che, in ogni caso, la ricorrente principale, terza classificata, non dimostra che la revisione dei punteggi oggetto di contestazione condurrebbe ad un suo utile riposizionamento in graduatoria;

Considerato altresì, sempre ad un primo sommario esame, che le censure articolate avverso la procedura seguita appaiono per un verso tardive e, per altro verso, disallineate rispetto ai rilievi di carattere sostanziale;

Tenuto conto, infine, della paventata possibilità di perdita del finanziamento e valutati comparativamente gli interessi in gioco;

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda, respinge l'istanza cautelare della ricorrente principale e dichiara conseguentemente improcedibili quelle collegate ai ricorsi incidentali delle società controinteressate. Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppina Adamo, Presidente Giacinta Serlenga, Consigliere, Estensore Maria Colagrande, Referendario

L'ESTENSORE Giacinta Serlenga IL PRESIDENTE Giuseppina Adamo

IL SEGRETARIO